

## III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

## ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

## POSIZIONE COMUNE 2008/186/PESC DEL CONSIGLIO

del 3 marzo 2008

## che modifica la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue:

- (1) In data 7 luglio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/495/PESC sull'Iraq<sup>(1)</sup> in attuazione della risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
- (2) In data 18 dicembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1790 (2007) con la quale ha deciso, fra l'altro, che i regimi specifici relativi ai proventi delle esportazioni irachene di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale e l'immunità da procedimenti legali di determinate disponibilità dell'Iraq, di cui alla risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e alla risoluzione 1546 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, devono applicarsi fino al 31 dicembre 2008.
- (3) Occorre pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2003/495/PESC.
- (4) È necessaria un'azione della Comunità per attuare determinate misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

*Articolo 1*

La posizione comune 2003/495/PESC è modificata come segue:

- 1) L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

*«Articolo 4*

Tutti i proventi di tutte le esportazioni di petrolio, prodotti petroliferi e gas naturale originari dell'Iraq a decorrere dal

22 maggio 2003 sono depositati nel Fondo di sviluppo per l'Iraq alle condizioni previste nella risoluzione 1483 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.».

- 2) All'articolo 5, è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. I privilegi e le immunità di cui ai paragrafi 1, 2 lettera a) e 2 lettera b) non si applicano riguardo alle sentenze passate in giudicato derivanti da obblighi contrattuali assunti dall'Iraq successivamente al 30 giugno 2004.».

- 3) All'articolo 7, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli articoli 4 e 5 si applicano fino al 31 dicembre 2008.».

*Articolo 2*

L'articolo 2 della posizione comune 2004/553/PESC è abrogato.

*Articolo 3*

La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.

*Articolo 4*La presente posizione comune è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

J. PODOBNIK

<sup>(1)</sup> GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 72. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2004/553/PESC (GU L 246 del 20.7.2004, pag. 32).